



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.....DEL.....**

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Istituzione della tassa annuale e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento	5
Art. 3 - Soggetto attivo	6
Art. 4 - Soggetto passivo.....	6
Art. 5 - Presupposto oggettivo	6
Art. 6 - Definizione di locali imponibili.....	6
Art. 7 - Superfici e locali esclusi dalla tassazione.....	6
Art. 8 - Definizione di aree imponibili	8
Art. 9 - Aree escluse dalla tassazione	8
Art. 10 - Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali.....	8
Art. 11 - Vincolo di solidarietà	9
CAPO II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI	10
Art. 12 - Composizione della tariffa e copertura dei costi	10
Art. 13 - Commisurazione della tariffa.....	10
Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	10
Art. 15 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Art. 16 - Determinazione della superficie imponibile.....	11
Art. 17 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche	11
Art. 18 - Tributo per le istituzioni scolastiche.....	11
Art. 19 - Tributo provinciale	12
Art. 20 - Piano finanziario	12
CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA	12
Art. 21 - Utenze domestiche	12
Art. 22 - Classificazione delle utenze domestiche	13
Art. 23 - Utenze non domestiche	13
Art. 24 - Classificazione delle utenze non domestiche	13
CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	14
Art. 25 - Criteri per le riduzioni.....	14
Art. 26 - Criteri per le agevolazioni	14
Art. 27 - Casi di riduzione ed agevolazione	14
Art. 28 - “Bonus sociale” per le utenze domestiche ed agevolazioni previste da norme specifiche	15
Art. 29 - Agevolazioni per l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche	15
Art. 30 - Agevolazioni per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche	16
Art. 31 - Cumulabilità delle riduzioni.....	17
CAPO V - DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA	17
Art. 32 - Tributo giornaliero	17
Art. 33 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive	17
CAPO VI - DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO	18
Art. 34 - Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione	18
Art. 35 - Dichiarazione per l’uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche.....	18
Art. 36 - Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali.....	18
Art. 37 - Termini per il pagamento del tributo	18
Art. 38 - Versamento del tributo	19
Art. 39 - Dilazioni di pagamento e rateazioni	19
Art. 40 - Rimborsi e arrotondamenti	19
Art. 41 - Altre disposizioni.....	19
Art. 42 - Funzionario responsabile.....	19
CAPO VII - ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO	19
Art. 43 - Accertamenti.....	19
Art. 44 - Sanzioni.....	20
Art. 45 - Contenzioso.....	20
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE	20
Art. 46 - Disposizioni finali e transitorie.....	20

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa annuale e classificazione dei rifiuti

1. La tassa sui rifiuti è istituita in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il Dlgs 116/2020 ha modificato il testo unico ambientale prevedendo anche una nuova classificazione dei rifiuti. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «m» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Sono, altresì, disciplinate le disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) che hanno riflessi sulla presente tassa sui rifiuti, nonché le disposizioni rilevanti del metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i..

In particolare, vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il Comune di MUSSOMELI è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa risulta esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano, detengono o possiedono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. La tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, nei seguenti casi:
 - a. fabbricati tenuti a disposizione, comprese le autorimesse o cantine non pertinenziali anche se non collegabili ad una abitazione;
 - b. utilizzo temporaneo di un fabbricato, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

Art. 5 - Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 6 - Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali suscettibili di produrre rifiuti e pertanto da assoggettare alla TARI, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o specie di costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su almeno tre lati verso l'esterno, a qualsiasi uso adibiti, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. La suddetta condizione dev'essere dichiarata annualmente e documentata dal contribuente.
3. Le unità immobiliari ad uso non domestico se non utilizzati per tali finalità si presumono utilizzabili ad uso domestico. L'eventuale condizione di inutilizzabilità anche ad uso domestico dev'essere dichiarata e documentata dal contribuente. Il comune provvede a controlli periodici sullo stato di inutilizzabilità.

Art. 7 - Superfici e locali esclusi dalla tassazione

1. Nel calcolo delle superfici tassabili (superfici calpestabili come di seguito definite) non sono considerate:
 - a) Le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori come dettagliato agli artt. 8 e 9;
 - b) La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o da merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio in quanto, ad esempio, di pubblico passaggio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*), come attestato da certificazione del Direttore Sanitario;
 - l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre/4 lati verso l'esterno;
 - m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati privi di ulteriori locali idonei a produrre rifiuti;
 - n) le superfici adibite all'allevamento di animali e quelle agricole produttive di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
2. La tassa rifiuti non si applica ai seguenti locali:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e inutilizzabili in quanto privi di mobili e suppellettili e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da dichiarazione annuale, idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Per la verifica della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità l'ente provvede a controlli periodici.
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate o inutilizzabili per qualsiasi uso, anche domestico, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra che devono essere autocertificate e documentate. Le unità immobiliari ad uso non domestico se non utilizzati per tali finalità si presumono utilizzabili ad uso domestico. L'eventuale condizione di inutilizzabilità anche ad uso domestico dev'essere dichiarata annualmente e documentata dal contribuente. Per la verifica della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità l'ente provvede a controlli periodici.
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con stabile recinzione;
3. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque indicata nella dichiarazione originaria o di variazione e supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
 4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge anche in materia di dichiarazioni mendaci.

Art. 8 - Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 9 - Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, le aree dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati al recupero attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente e
2. Sono escluse, altresì, le aree individuate al precedente art. 7 e le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 10 - Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento o al recupero, in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, come di seguito indicato, delle seguenti misure percentuali:

A T T I V I T À	% abbattimento
Magazzini senza vendita diretta	5
Lavanderie a secco, tintorie	15
Tipografia, serigrafia, stamperia, vetreria, incisione	20
Carrozziere, elettrauto, gommista, autofficina	30
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	15
Laboratori di analisi	15
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10
Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50
Metalmeccanici e fabbri	30
Attività industriale limitatamente ai luoghi di produzione	20
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	30
Laboratorio idraulico, elettricista	20
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20
Aree di recupero di inerti – solo area scoperta	80
Marmisti e lapidei solo aree di lavorazione	60
Rosticceria pasticceria macelleria	10

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, sulla base della tipologia del rifiuto prodotto.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, così come individuati dal D.Lgs. n. 152/2006, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
6. Per fruire delle riduzioni previste dai commi precedenti gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie i rifiuti prodotti,
 - allegare alla denuncia originaria o di variazione copia del contratto stipulato con l'impresa abilitata al ritiro dei rifiuti speciale,
 - comunicare, entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, allegando la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali presso imprese abilitate.
7. In assenza di tale documentazione tutte le superfici saranno assoggettate a tributo nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero coattivo delle annualità precedenti.

Art. 11 - Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 12 - Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e di tutte le componenti di costo previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali componenti positive individuate dalle disposizioni relative al prelievo sui rifiuti.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.
5. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche viene applicata per utente ed è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 13 - Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata per utente, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle già menzionate categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 15 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività ed alla tipologia del rifiuto prodotto dalle specifiche superfici imponibili, avendo riguardo anche alla destinazione delle superfici medesime.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento o, ove attivata la raccolta puntuale, considerando i rifiuti conferiti.

Art. 16 - Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
2. Ai sensi di quanto previsto dal DPR 138/1998 la superficie calpestabile dei fabbricati a destinazione ordinaria, se non dichiarata e quindi nel caso di accertamento d'ufficio, è costituita dall'80% della superficie catastale, con altezza superiore a m. 1.50. In caso di discordanza tra la superficie come sopra determinata e quella effettiva, prevale quest'ultima.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, purché dall'applicazione della TARI non emerga un diverso ammontare della tassa dovuta.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.
5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti o stoccati rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18 - Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e la corrispondente entrata, rappresentata dal contributo che il MIUR versa al Comune, è decurtata dal totale dei costi che devono trovare copertura con le tariffe, pur dovendo essere collocata a valle del Piano Economico Finanziario (PEF).
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 19 - Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare della tassa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA, individuati nell'avviso di pagamento predisposto dall'ente, sono versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con risoluzione n. 5/E/2021.

Art. 20 - Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario, con riferimento alle disposizioni dettate dalla delibera n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA, nonché dalle disposizioni correlate relative alla TARI.
2. Sulla base del piano finanziario (PEF) e delle altre componenti da iscriverne a valle del PEF, ai sensi della normativa vigente, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario ed alle disposizioni predette.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 21 - Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. badanti, occupanti di fatto ecc).
3. Per le seguenti unità immobiliari, quando non esiste una denuncia nella quale sia indicato il numero degli occupanti, questo si presume pari a 2:
 - abitazioni tenute a disposizione da soggetti non compresi tra i contribuenti iscritti nelle liste di carico TARI, in cui non siano presenti soggetti residenti,
 - abitazioni a disposizione di soggetti residenti all'estero anche se iscritti AIRE;

- abitazioni occupate per periodi inferiori a sei mesi in cui il soggetto passivo è il detentore (per esistenza ad es. di contratto temporaneo).
4. Per le cantine, le autorimesse, i magazzini, le soffitte ecc non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche presupponendo un solo componente del nucleo familiare. Non sono considerati pertinenziali all'abitazione principale, tutti i locali non individuati come tali ai fini IMU.
 5. La quota variabile della tariffa viene applicata per utente ed è determinata in relazione al numero degli occupanti.
 6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché, in allegato alla denuncia originaria o di variazione, venga presentata apposita istanza e documentazione dimostrativa, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio, ad esempio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi.
 - il soggetto sia una persona, collocata in casa di riposo, di cura, istituto penitenziario, centri educativi ecc.
 7. Tenuto conto dell'evoluzione delle modalità di studio o di espletamento dell'attività lavorativa, per fruire del suddetto beneficio la documentazione da produrre è la seguente:
 - Contratto di affitto o avviso di pagamento TARI dal quale desumere la soggettività passiva in altro comune;
 - Contratto di lavoro o ricevuta di iscrizione annuale a università o scuola avente sede su territorio extra comunale.

Art. 22 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 23 - Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 24 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, come coordinata con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale) con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 25 - Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 26 - Criteri per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla fruizione del servizio di raccolta porta a porta;
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 27 - Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria, sia parte fissa che in quella variabile della tassa, è ridotta nei casi e nella misura sottoindicata:
 - a. **del 30%** per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero. Ai residenti all'estero, con particolare riferimento ai titolari id pensione, si applicano inoltre le riduzioni previste dalla normativa speciale vigente per periodi di riferimento.
 - b. **del 30%** per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo, in cui non siano presenti soggetti residenti. Se il locale è a disposizione di soggetti che non risiedono in altri fabbricati del territorio comunale si presume un nucleo familiare costituito da n. 2 componenti.
 - c. **del 40%** per cento per le unità abitative al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta porta a porta;
 - d. alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione **del 20%**, la riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza ed al rispetto delle norme previste dal vigente regolamento per l'utilizzo delle compostiere domestiche.
 - e. per il periodo di effettivo utilizzo specifico per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione si applica la tariffa **ridotta del 30%**.
 - f. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in ogni caso, la misura massima della riduzione non potrà superare **il 25 per cento della tariffa**;
 - g. **del 30%** per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - h. si applica una riduzione della tassa pari **al 50 per cento**, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, in ragione della minore attitudine a produrre rifiuti;

- i. per il conferimento del rifiuto differenziato presso il centro di raccolta/isola ecologica verrà riconosciuta una riduzione sul tributo dovuto per l'anno successivo calcolata sulla base del rifiuto differenziato conferito e del plafond individuato in fase di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento. La riduzione riguarda esclusivamente il conferimento differenziato presso il centro di raccolta/isola ecologica di: Carta, vetro e alluminio e plastica;
 - j. riduzione per l'adozione dei cani randagi prevista dal Regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 11 del 10.02.2016;
 - k. ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, il tributo è ridotto **del 50%** per le attività commerciali ed artigianali o a queste assimilabili, aventi la sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono oltre 6 mesi, con locali situato al piano terra con vetrina;
 - l. riduzioni specifiche per avvio al riciclo o al recupero dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche;
 - m. riduzione previste da specifiche norme di legge, non comprese nel cumulo regolamentare.
2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a seguito di presentazione di denuncia originaria o di variazione da parte degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 3. Le riduzioni sulla superficie o sulla tariffa sono cumulabili fino ad un massimo del 50% della tassa dovuta.

Art. 28 - "Bonus sociale" per le utenze domestiche ed agevolazioni previste da norme specifiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i...
3. Ulteriori agevolazioni e riduzioni potranno essere riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche se previste da specifiche norme di legge. Questo non vengono comprese nel limite massimo riconoscibile previsto dal presente regolamento.

Art. 29 - Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della **quota variabile della TARI** nella misura del 20% cumulabile con altre riduzioni, fino al limite massimo del 50% della tassa complessivamente dovuta.
3. Per fruire delle riduzioni previste dai commi precedenti gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le aree di formazione dei rifiuti avviati al riciclo;
 - b) allegare alla denuncia originaria o di variazione la documentazione comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti prodotti;
 - c) comunicare, entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente.

Art. 30 - Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. *In attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020.* Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della **parte variabile** della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui sopra e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC (comunemussomeli@legalmail.it) utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 settembre per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita

e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 31 - Cumulabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50 per cento della tassa dovuta.
2. La cumulabilità non riguarda agevolazioni e riduzioni previste da specifiche norme di legge.

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

Art. 32 - Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione C.C. N. 14 DEL 29.04.2021.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
7. Ai sensi di quanto previsto dai commi 837 e 838 della L. 160/2019, il tributo sui rifiuti non è dovuto per le occupazioni di suolo pubblico di aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, assoggettate al canone unico calcolato in via temporanea, ai sensi dell'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019.

Art. 33 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi

ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI - DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 34 - Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
4. Nel caso di dichiarazione presentata dopo l'invio degli avvisi di pagamento per l'anno di riferimento, la quota eccedente l'importo dovuto o versato dovrà essere rideterminata o compensata con il debito d'imposta per l'esercizio successivo, a seguito di richiesta da parte del contribuente.
5. La dichiarazione dev'essere presentata annualmente nel caso di locali o aree non utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 2, lettere a) e b).
6. Nel caso di produzione di rifiuti speciali, avviati al riciclo o al riutilizzo, da parte delle utenze non domestiche, la dichiarazione e le comunicazioni devono presentate nei termini previsti dalle norme specifiche del presente regolamento (artt. 10, 29 e 30).

Art. 35 - Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche

1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 (cd Testo Unico Ambientale – TUA) le utenze non domestiche che non intendono avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, devono presentare apposita istanza all'ufficio comunale, come previsto dall'art. 30 del presente regolamento

Art. 36 - Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali

1. Le imprese che producono rifiuti speciali, al fine dell'esclusione dalla tassazione della TARI delle superfici ove si producono detti rifiuti, sono tenute alla presentazione di specifica dichiarazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 37 - Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze stabilite dal consiglio comunale nella fase di approvazione delle tariffe annuali.
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione .
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 38 - Versamento del tributo

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini stabiliti e con le modalità che verranno indicate nell'avviso, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
2. Per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA, individuati nell'avviso di pagamento predisposto dall'ente, sono versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con risoluzione n. 5/E/2021.

Art. 39 - Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento per la disciplina delle entrate tributarie comunali.

Art. 40 - Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

Art. 41 - Altre disposizioni

1. Vengono applicate le disposizioni del vigente regolamento generale sulle entrate tributarie, in quanto compatibili.

Art. 42 - Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile della TARI.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII - ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 43 - Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente" e del vigente regolamento generale delle entrate tributarie.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella

pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 44 - Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 45 - Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 46 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.